SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° febbraio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Molise» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 177 del 16 luglio 2003, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Molise»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio e in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la determinazione della Regione Molise n. 7808 del 27 dicembre 2018, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2018 di modificare alcuni parametri al consumo previsti all'art. 7 del disciplinare di produzione e in particolare alcune delle caratteristiche fisico-chimiche all'atto dell'imbottigliamento quali: l'acidità libera che passa da $\leq$ 0,50% a $\leq$ 0,60%; il numero di perossidi che passano da $\leq$ 10 meq di O_2Kg a $\leq$ 12 meq di O_2 Kg; il K 232 che passa da $\leq$ 2,00 a $\leq$ 2,20; l'acido oleico che passa da 70-80% a 68-80%;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Molise, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2018 nonché l'emergenza fitopatologica hanno comportato un significativo cambiamento di alcuni parametri al consumo della DOP «Molise» che rischiano di comportare la non certificazione di quasi tutto l'olio controllato creando un grave danno economico ai produttori che non potrebbero onorare importanti contratti commerciali;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Molise» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Molise» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Molise» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento(CE) 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Molise» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Roma, 10 gennaio 2019

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Molise» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'art. 7 Caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Molise» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 193 del 21 agosto 2003, nella parte caratteristiche chimico-fisiche all'atto dell'imbottigliamento è così modificato:

art. 7

«caratteristiche fisico-chimiche all'atto dell'imbottigliamento:

acidità libera: $\leq$ 0,60%;

numero di perossidi: $\leq$ 12 meq di O_2 Kg;

K 232 $\leq$ 2,20;

acido oleico: 68-80%;

polifenoli totali (*) > 100 mg/Kg

(*) espressi in acido caffeico

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018.

19A00629
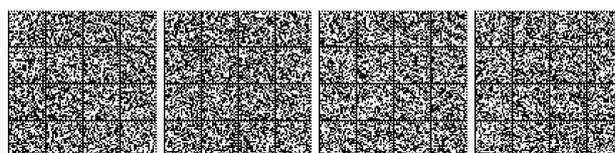
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 novembre 2018.

Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo realizzate nell'ambito di accordi stipulati con altre amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il quale è stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che prevede che le risorse finanziarie stanziate dal medesimo decreto, fatta salva la riserva di cui all'art. 11, comma 4, possono essere utilizzate anche per la concessione delle agevolazioni in favore delle iniziative presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2017, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2018, n. 96, che ha destinato per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017 ulteriori € 200.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile;

Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle proposte progettuali già presentate al Ministero, da realizzare nei territori delle regioni più sviluppate, ad eccezione di quelli che interessano la Regione Toscana, esaurisce la dotazione finanziaria disponibile per gli interventi in tali regioni a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile prevista dai predetti decreti 1° aprile 2015, 4 agosto 2016, 24 maggio 2017 e 19 febbraio 2018;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e, nel contempo, di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso interventi in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione «Orizzonte 2020»;

Considerata la disponibilità nella contabilità speciale n. 1201 di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni già assunti, utili ad assicurare un'ulteriore copertura finanziaria dell'intervento;

Ritenuto di destinare ulteriori risorse, nella misura di € 80.000.000,00, per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile la somma dianzi indicata, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 richiamato nelle premesse sono incrementate di € 80.000.000,00 (ottantamilioni/00), utilizzando le risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi.

3. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) sono riservati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2019 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014. Le risorse non utilizzate nel corso della predetta annualità ritornano tra le risorse disponibili per l'attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 28

19A00631

DECRETO 28 novembre 2018.

Ulteriore differimento dei termini per il completamento degli investimenti e dei programmi occupazionali finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che abroga il precedente regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2015, che
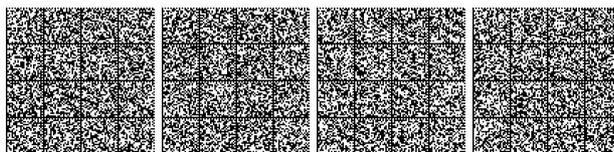
ha modificato l'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2017, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per la realizzazione dei programmi di investimento agevolati dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, nonché quello per la conclusione del programma occupazionale al 30 settembre 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2018, che ha modificato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, inserendo all'art. 1, comma 1, la lettera h-*bis*) e sostituendo all'art. 4, comma 1, la lettera *i)*, al fine di adeguarlo alle disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione di cui all'art. 14, paragrafo 16 e all'art. 2, punto 61-*bis*, del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che ha istituito il Comitato esecutivo cui è affidato il compito della *governance* delle misure indicate nel «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», all'interno del quale è compreso l'intervento agevolativo di cui al più volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014;

Considerato che, nella riunione del Comitato esecutivo del 14 novembre 2016, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ha proposto alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese dello stesso Ministero, in quanto Autorità di gestione e attuazione del Piano di azione coesione (PAC) per la Campania - Linea di intervento 1. Misure anticicliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriali, comprendente il citato «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», di prorogare i termini di conclusione del predetto Programma, al fine di consentire alle imprese di concludere i programmi di investimento agevolati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, il cui *iter* istruttorio si è prolungato oltre il previsto per la necessità di adeguare le disposizioni dell'intervento agevolativo alla mutata disciplina comunitaria;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 aprile 2017, con nota prot. AlCT 3728, dal Gruppo di azione coesione - Agenzia per la coesione territoriale in merito alla succitata proposta di prorogare il termine di conclusione del Programma al 31 dicembre 2019;

Ritenuto, pertanto, necessario differire il termine ultimo di realizzazione degli investimenti previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, nonché il correlato termine di conclusione del programma occupazionale di cui al comma 11 dello stesso art. 5;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017 e 7 dicembre 2017, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2019»;

b) al comma 11, le parole: «non oltre il 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 novembre 2019».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 48

19A00630

DECRETO 22 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casalini Food società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Casalini Food società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 369,00, si riscontra una massa debitoria di € 144.990,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 144.621,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casalini Food società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10194390018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Massaro, nata a Torino il 1º novembre 1960 (codice fiscale MSSRFL60S41L219C), ivi domiciliata in via Michelangelo Buonarroti, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00584

DECRETO 22 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logservice società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Logservice società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.019,11, si riscontra una massa debitoria di € 75.173,55 ed un patrimonio netto negativo di € - 59.579,56;

Considerato che in data 21 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-o*ctiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logservice società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria (codice fiscale 02233410063) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00591

DECRETO 22 dicembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediakoop società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Mediakoop società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.871,00, si riscontra una massa debitoria di € 90.311,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 87.578,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediakoop società cooperativa», con sede in Alessandria (codice fiscale 02448820064) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00592

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Borgo Alto San Nazaro», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 18 luglio 2018 n. 106/2018 del Tribunale di Verona con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Borgo Alto San Nazaro»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Miotello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Borgo Alto San Nazaro» con sede in Verona (VR), (codice fiscale 03486500238 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello (MTL NCL 67D12 E473C) nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967, domiciliato in Martellago (VE) in p.zza Bertati n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00583

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edile Bollatese - società cooperativa a responsabilità limitata», in Bollate.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1970, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile Bollatese – società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bollate (MI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1970 con il quale l'avv. Fortunato Soldati, il dott. Giulio Perotti e il dott. Ruggero Adelasco sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 1978 con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio in sostituzione dell'avv. Fortunato Soldati, deceduto.

Viste le note del 20 febbraio 1998 e 24 novembre 1999 con le quali l'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio ha comunicato l'avvenuto decesso del dott. Ruggero Adelasco e del dott. Giulio Perotti;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2000 con il quale l'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio è stato nominato unico commissario;

Vista la nota pervenuta in data 5 dicembre 2016 con la quale l'erede e figlia del suddetto commissario liquidatore ha comunicato il decesso dello stesso;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alfredo Tradati, (C.F.TRDLRD77R01F205L), nato a Milano (MI) il 1º ottobre 1977, domiciliato in Sesto San Giovanni (MB), via Fratelli Bandiera n. 48 in sostituzione dell'avv. Piergiuseppe Bentivoglio Ravasio, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00585

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmegierre società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Unione italiana cooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Emmegierre società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 270.394,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.153.221,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.035.666,00;

Considerato che in data 7 giugno 2018 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Sara Agostini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emmegierre società cooperativa», con sede in Verona (codice fiscale 01813180385) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GST SRA 72P46 D969J) e domiciliata in Vigonza (PD) in V.le del Lavoro n. 2/G.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00586

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Golden coop società cooperativa», in Bologna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2017, n. 463/2017, con il quale la società cooperativa «Golden coop società cooperativa», con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Teresa Cosenza ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Teresa Cosenza dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Elena Ceserani (C.F. CSRLNE72L54A944H), nata a Bologna il 14 luglio 1972, ivi domiciliata in via S. Stefano, n. 29, in sostituzione dell'avv. Teresa Cosenza, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00587

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Traviata società cooperativa», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2016 n. 463/2016, con il quale la società cooperativa «La Traviata società cooperativa», con sede in Milano (MI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vittorio Fornaroli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 giugno 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2017, n. 525/2017 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Luigi De Paola in sostituzione del dott. Vittorio Fornaroli, dimissionario;
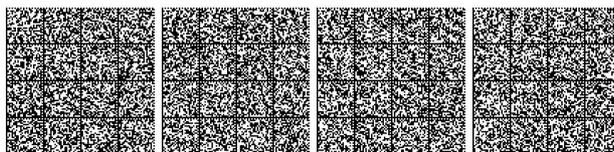
Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2018, n. 255/2018 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Marco Lovagnini in sostituzione del dott. Luigi De Paola, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 10 aprile 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Marco Lovagnini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alfredo Tradati, (C.F.TRDLRD77R01F205L), nato a Milano il 1° ottobre 1977, domiciliato in Sesto San Giovanni (MB), via Fratelli Bandiera, 48 in sostituzione del dott. Marco Lovagnini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00588

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il granellino di senapa società cooperativa sociale - in liquidazione», in Inzago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il granellino di senapa società cooperativa sociale – in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 354.150,00, si riscontra una massa debitoria di € 428.330,00 ed un patrimonio netto negativo di € -399.458,00;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante, in data 31 ottobre 2018, della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Laura Maria Farina;
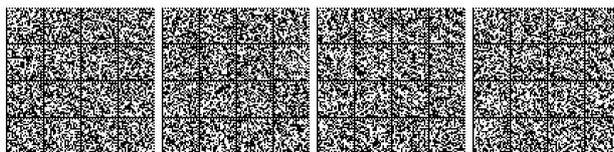
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il granellino di senapa società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Inzago (MI), (codice fiscale 11505570157) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Maria Farina, (codice fiscale FRNLMR61M49E063R) nata a Giussano (MB) il 9 agosto 1961 e ivi domiciliata, via U. Maddalena, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00589

DECRETO 9 gennaio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lapineta società cooperativa in liquidazione», in Ravenna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 186/2018 con il quale «Lapineta società cooperativa in liquidazione» con sede in Ravenna è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Andrea Magnani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Magnani dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Valerio Saccomandi, nato a Lugo (RA) il 3 gennaio 1987 (c.f. SCCVLR87A03E730Q) e domiciliato in Bagnacavallo (RA) via Puccini, 19, in sostituzione del dott. Andrea Magnani, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00590

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2019.

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6038. (Ordinanza n. 571).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
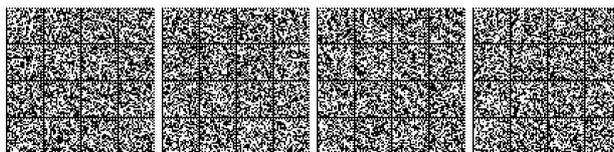
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 maggio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 411 del 18 novembre 2016 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 457 del 1° giugno 2017 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova»;

Vista la nota del 24 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione Veneto, nel trasmettere la relazione predisposta dal Soggetto responsabile sulle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità di che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle iniziative già avviate, la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6038;

Considerata la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 411 del 18 novembre 2016, il direttore della struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi della Regione Veneto - Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 457 del 1° giugno 2017, titolare della contabilità speciale n. 6038, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 6 novembre 2019.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00660

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aimafix»

Estratto determina AAM/PPA n. 60 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: VN2/2018/218.

È autorizzata la seguente variazione di tipo II B.I.a.1.e) «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - La modifica riguarda un principio attivo biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico»

relativamente al medicinale AIMAFIX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 025841089 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set infusione;

A.I.C. n. 025841103 - «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set infusionale.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00593

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carexidil»

Estratto determina AAM/PPA n. 61 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: N1B/2018/507BIS.

Autorizzazione della variazione: C.I.5.z)
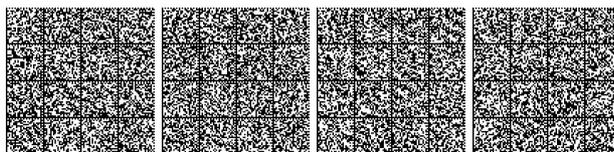
È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

a SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica

con conseguente aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichette relativamente al medicinale CAREXIDIL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037291059 - «5 % spray cutaneo, soluzione» 2 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037291061 - «5 % spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037291073 - «5 % spray cutaneo, soluzione» 4 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037291085 - «2% spray cutaneo, soluzione» 2 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037291097 - «2% spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 037291109 - «2% spray cutaneo, soluzione» 4 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa dosatrice.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a. (codice fiscale 00334560125) con sede legale e domicilio fiscale in via Milano, 160, 21042 - Caronno Pertusella - Varese (VA).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00594

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 62 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: VN2/2018/112.

Autorizzazione della variazione: B.I.Z.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del fornitore di sostanza attiva fosfomicina trometamolo di Ercros S.A. Paseo del Deleite s/n 28300 - Aranjuez, Madrid, Spagna

da: ASMF versione 4.0 (gennaio 2014)

a: ASMF versione 5.00 (febbraio 2016)

relativamente al medicinale FOSFOMICINA AUROBINDO, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037995014 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037995026 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047 - Saronno - Varese (VA).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA N. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00595

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Smoflipid»

Estratto determina AAM/PPA n. 68 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: C1B/2018/760.

Procedura n.: SE/H/0558/001/IB/034.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SMOFLIPID anche nella confezione di seguito indicata:

confezione: «200 mg/ml emulsione per infusione» 20 sacche in plastica da 100 ml - A.I.C. n. 037135199 (base 10) 13F8UZ (base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Principio attivo:

olio di semi di soia raffinato;

trigliceridi a media catena;

olio di oliva raffinato;

olio di pesce arricchito in acidi omega-3.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della scala - Verona (VR), via Camagre n. 41, cap. 37063, codice fiscale 03524050238.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00596

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trusopt»

Estratto determina AAM/PPA n. 69 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: VC2/2017/516

N. procedura: FR/5/0070/001-002/II/066

Autorizzazione della variazione: C.I.4)

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafi 4.6 e 5.3, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Revisioni linguistiche minori,

relativamente al medicinale TRUSOPT, nella forma e confezione:

031848017 - «20 mg/ml collirio, soluzione in contenitore ocumeter plus» 1 flacone da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Santen Italy Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Roberto Lepetit, 8/10, cap 20124, codice fiscale 08747570961.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00597

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto determina AAM/PPA n. 70 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: C1B/20181899

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BLOPRESS anche nella confezione di seguito indicata:

Confezione «2 mg compresse» 28 compresse in blister PP;

A.I.C. n. 033451422 (base 10) 0ZWVDY (base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Principio attivo: «Candesartan cilexetil».

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Elio Vittorini, 129, cap 00144, Italia, codice fiscale 00696360155.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00598

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zhekort»

Estratto determina AAM/PPA n. 71 del 16 gennaio 2019

Codice pratica: C1A/2018/2052

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZHEKORT anche nella confezione di seguito indicata:

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno;

A.I.C. n. 040144053 (base 10) 16935P (base 32).
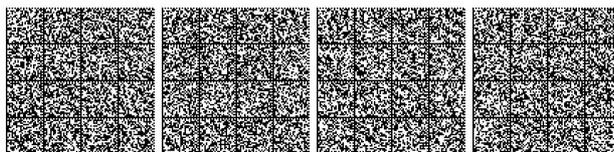
Forma farmaceutica spray nasale, sospensione.

Principio attivo «Mometasone furoato».

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni, 1, cap 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00599

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocefin»

Estratto determina AAM/PPA n. 72 del 16 gennaio 2019

Codice pratica:

VC2/2017/368 - UK/H/6518/001-002/WS/009 (UK/H/xxxx/WS/269);

VC2/2017/625 – UK/H/6518/001-005/WS/011 (UK/H/xxxx/WS/296).

Autorizzazione delle variazioni: C.I.1. - C.I.4)

È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale ROCEFIN:

C.I.1 (VC2/2017/368) - Aggiornamento delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) per le forme e confezioni:

A.I.C. n. 025202019 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025202058 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

C.I.4 (VC2/2017/625) - Aggiornamento delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo (paragrafi 4.5, 4.8 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) per le forme e confezioni:

A.I.C. n. 025202019 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025202058 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 025202096 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025202108 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monza - Monza Brianza (MB), Viale G.B. Stucchi, 110, cap 20900, codice fiscale 00747170157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00600

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 65 del 16 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/674

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Cipla (EU) Limited, con sede in Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE, Regno Unito.

Medicinale BIVALIRUDINA CIPLA

Confezioni e A.I.C. n.:

043753019 - «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

043753021 - «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

Medicinale BOSENTAN CIPLA
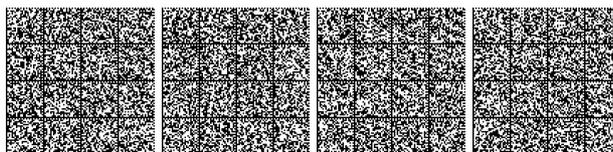
Confezioni e A.I.C. n.:

044369015 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044369027 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044369039 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044369041 - «125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044369054 - «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044369066 - «125 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044369078 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 14×1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

044369080 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 56×1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

044369092 - «62,5 mg compresse rivestite con film» 112×1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

044369104 - «125 mg compresse rivestite con film» 14×1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

044369116 - «125 mg compresse rivestite con film» 56×1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

044369128 - «125 mg compresse rivestite con film» 112×1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose.

Medicinale DUTASTERIDE CIPLA

Confezioni e A.I.C. n.:

042892012 - «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

042892024 - «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

042892036 - «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

042892048 - «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

042892051 - «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale MOMETASONE CIPLA

Confezioni e A.I.C. n.:

043266016 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale;

043266028 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 2 flaconi in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale;

043266030 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice e adattatore nasale.

Medicinale TADALAFIL CIPLA

Confezioni e A.I.C. n.:

045687011 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687023 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687035 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687047 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687050 - «10 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687062 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687074 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687086 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687098 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

045687100 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

Medicinale VALGANCICLOVIR CIPLA

Confezione e A.I.C. n. 044111019 - «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE,

alla società:

Cipla Europe NV, con sede in De Keyserlei 58-60, BOX-19, 2018, Antwerp, Belgio.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00601

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina B. Braun»

Estratto determina AAM/PPA n. 1213/2018 del 21 dicembre 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.z) - Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo alle conclusioni della procedura di *worksharing* sullo PSUR (NL/H/PSUR/0400/002); adeguamento al QRD template e modifiche editoriali minori;

C.I.z) - Modifica del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ROPIVACAINA B.BRAUN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia;

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Ropivacaina B.Braun» solo per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 040406011 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in Ldpe da 10 ml;

A.I.C. n. 040406023 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in Ldpe da 20 ml;

A.I.C. n. 040406098 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 100 ml;

A.I.C. n. 040406100 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 200 ml;

A.I.C. n. 040406112 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 400 ml;

A.I.C. n. 040406124 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 500 ml;

A.I.C. n. 040406136 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 100 ml;

A.I.C. n. 040406148 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 200 ml;

A.I.C. n. 040406151 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 400 ml;

A.I.C. n. 040406163 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 500 ml;

A.I.C. n. 040406050 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in Ldpe da 10 ml;

A.I.C. n. 040406062 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in Ldpe da 20 ml;

A.I.C. n. 040406074 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in Ldpe da 10 ml;

A.I.C. n. 040406086 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in Ldpe da 20 ml;

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale «Ropivacaina B.Braun» solo per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 040406011 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in Ldpe da 10 ml;

A.I.C. n. 040406023 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in Ldpe da 20 ml;

A.I.C. n. 040406098 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 100 ml;

A.I.C. n. 040406100 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 200 ml;

A.I.C. n. 040406112 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 400 ml;

A.I.C. n. 040406124 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in Ldpe da 500 ml;

A.I.C. n. 040406136 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 100 ml;

A.I.C. n. 040406148 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 200 ml;

A.I.C. n. 040406151 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 400 ml;

A.I.C. n. 040406163 - «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in Ldpe da 500 ml;

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Ropivacaina B.Braun» solo per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 040406035 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in Ldpe da 10 ml;

A.I.C. n. 040406047 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in Ldpe da 20 ml.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Procedure europee: DE/H/2536/001-004/II/005/G - DE/H/2536/001-003 - 004/II/007/G - DE/H/2536/001/II/008 - DE/H/2536/002/II/009/G.

Titolari A.I.C.: B.Braun Melsungen AG.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00642

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasonil antinfiammatorio e antireumatico».

Estratto determina AAM/PPA n. 43/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) C.I.z) - Modifica del paragrafo 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale LASONIL ANTINFIAMMATORIO E ANTIREUMATICO nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/104 - N1A/2018/1365.

Titolari A.I.C.: Bayer S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della

presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00643

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Symbicort»

Estratto determina AAM/PPA n. 44/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 3 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale SYMBICORT nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Procedura europea: SE/H/0229/003/II/081.

Titolari A.I.C.: Astrazeneca S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00644

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solu Medrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 45/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale SOLU MEDROL nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica VN2/2018/55.

Titolari A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00645

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico»

Estratto determina AAM/PPA n. 46/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni.

C.I.4) - Modifica del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale DAKTARIN DERMATOLOGICO nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 041411012 - 20 mg/g polvere cutanea, 1 barattolo da 30 g;

A.I.C. n. 041411024 - 20 mg/g crema, 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 041411036 - 20 mg/g soluzione cutanea, 1 flacone 30 ml;

A.I.C. n. 041411048 - 20 mg/g spray cutaneo, polvere, 1 contenitore con valvola spray 100 g.
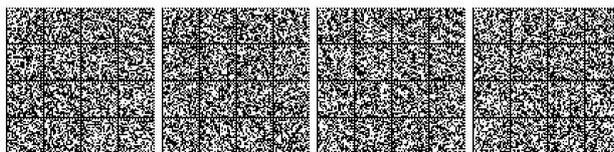
Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica VN2/2018/82.

Titolari A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00646

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lincocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 47/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Modifica del paragrafo 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale LINCOCIN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica VN2/2018/106.

Titolari A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00647

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfacaina»

Estratto determina AAM/PPA n. 48/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) C.I.4) - Modifica dei paragrafi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ALFACAINA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica VN2/2016/255.

Titolari A.I.C.: Dentsply Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00648

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flomax»

Estratto determina AAM/PPA n. 49/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni: C.I.13) - Presentazione di uno studio di mutagenesi (n. protocolli 129825 e 129832) condotto da Chiesi Farmaceutici con lo scopo di definire il profilo della impurezza N-cloro-2-etilmorfolina riscontrata nei lotti di produzione del principio attivo morniflumato ed il piano di minimizzazione dei rischi che si intende attuare, in conformità con quanto richiesto da AIFA, relativamente al medicinale FLOMAX nelle forme e nelle confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Codice pratica: VN2/2017/21.

Titolari A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu»

Estratto determina AAM/PPA n. 50/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni: C.I.13) - Presentazione di uno studio di mutagenesi (n. protocolli 129825 e 129832) condotto da Chiesi Farmaceutici (produttrice di FLOMAX di cui MORNIFLU è copia) con lo scopo di definire il profilo della impurezza N-cloro-2-etilmorfolina riscontrata nei lotti di produzione del principio attivo morniflumato ed il piano di minimizzazione dei rischi che si intende attuare, in conformità con quanto richiesto da AIFA, relativamente al medicinale MORNIFLU nelle forme e nelle confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Codice pratica: VN2/2017/22.

Titolari A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cocarnetina B12»

Estratto determina AAM/PPA n. 51/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

C.I.z) – Variazione relativa al test di leggibilità,

relativamente al medicinale COCARNETINA B12 nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/72- N1B/2015/4175.

Titolari A.I.C.: Alfasigma S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00651

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato concernente la pubblicazione di documenti relativi al Piano di gestione delle acque e al Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino settentrionale.

In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, si rende noto che, a seguito della seduta del 27 dicembre 2018 della Conferenza istituzionale permanente, sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale www.appenninosettentrionale.it dell'Autorità di bacino distrettuale nuovi documenti relativi al Piano di gestione delle acque (Direttiva 2000/60/CE) e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) dell'Appennino settentrionale.
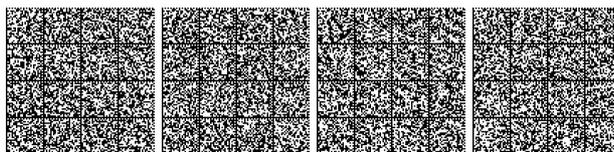
In particolare sono stati pubblicati il «Calendario e programma di lavoro» predisposto dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 66, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2021-2027) ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021-2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE; la «Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni» ai sensi della direttiva 2007/60/CE, la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione dei Programmi di misure (PoM) dei Piani di gestione delle acque approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, redatta ai sensi dell'art. 15, comma 3 della direttiva 2000/60/CE. Tutti i documenti sono scaricabili all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it

19A00626

MINISTERO DELLA DIFESA

Adozione del decreto 15 novembre 2018 di approvazione della convenzione stipulata in data 29 ottobre 2018 tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce rossa italiana, avente ad oggetto la corresponsione, da parte dell'amministrazione militare, del contributo finanziario per la prestazione, da parte dei Corpi ausiliari, delle funzioni ausiliarie alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Si comunica che sul sito web istituzionale del Ministero della difesa https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/direttacollaborazioneministro/Pagine/Attiamministrativigenerali.aspx è stato pubblicato il decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2018 di approvazione della convenzione stipulata in data 29 ottobre 2018 tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa Italiana, avente ad oggetto la corresponsione, da parte dell'amministrazione militare, del contributo finanziario per la prestazione, da parte dei Corpi ausiliari, delle funzioni ausiliarie alle Forze armate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

19A00627

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» registrata con reg. (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18 marzo 2003.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela dell'Asparago verde I.G.P, con sede in piazza Caduti della resistenza n. 2 – 40051- Malalbergo (BO) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito inoltre il parere della Regione Emilia-Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P «Asparago verde di Altedo» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «ASPARAGO VERDE DI ALTEDO» IGP

Art. 1.
Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata all'asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel regolamento UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» sono:

Eros;

Marte;

Franco;

Giove;

Ercole;

Vittorio;

Athos.

Possono essere destinate alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» altre cultivar presenti negli impianti fino a un massimo del 20%.

Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi dell'IGP «Asparago verde di Altedo», i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali turioni non possono essere destinati al consumatore finale.

Per la produzione dell'Asparago verde di Altedo è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative dell'ortaggio al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione dell'Asparago verde di Altedo deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.
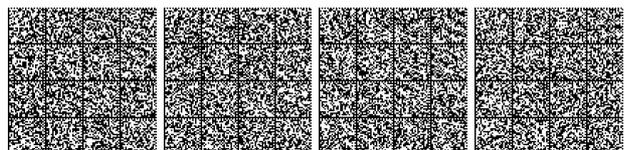
Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

L'«Asparago verde di Altedo» deve essere prodotto esclusivamente nell'ambito delle seguenti zone:

Provincia di Bologna: per intero i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;

Provincia di Ferrara: per intero nei Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Poggio Renatico, Ro, Terre del Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Art. 4.

Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali

4.1 Condizioni pedoclimatiche.

Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonei alla coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» i terreni aventi le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi, franco sabbiosi e franco sabbiosi argillosi. Il clima è quello tipico della bassa Padana.

4.2 Tecniche colturali.

Le tecniche colturali sono quelle previste dal disciplinare di produzione e difesa integrata della Regione Emilia-Romagna.

Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di «Asparago verde di Altedo» su quei terreni che per almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa produzione e che comunque nell'anno precedente l'inizio della coltivazione non abbiano ospitato le colture di erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.

Preparazione del terreno ed impianto: i terreni presentarsi ben drenati per evitare ristagni d'acqua.

Aratura del terreno: l'aratura deve essere profonda da un minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm.

Distanza, profondità d'impianto e densità: la distanza fra le file deve essere ricompresa tra un minimo di 1 m ed un massimo di 3,5 m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,15 m. La profondità dei solchi deve essere da un minimo di 0,25 m ad un massimo di 0,35 m. La densità d'impianto deve essere compresa tra le 15.000 e le 27.000 piante per ettaro.

Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati con zampe o piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di 50 g ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora dall'ultima decade di aprile in poi e necessitano della disponibilità di un impianto irriguo di soccorso.

Fertilizzazione: è obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo» effettuare un'analisi completa del terreno. Tale analisi ha validità quinquennale. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo». Sono basilari i valori medi di asportazione di seguito riportati:

N = 25 Kg per 1 t di prodotto;

P205 = 7 Kg per 1 t di prodotto;

K 20 = 22,5 Kg per 1 t di prodotto, ed i valori risultanti dalle analisi del terreno. Durante tutte le fasi di impianto, allevamento e produzione è obbligatorio integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, cornunghia, ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.

Cure colturali:

al primo anno:

sarchiatura dell'impianto;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

irrigazione in caso di carenza idrica;

taglio autunnale della vegetazione dopo il completo disseccamento;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;

al secondo anno:

concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per l'interramento;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

taglio autunnale della vegetazione;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;

al terzo anno:

concimazione pre-raccolta e leggera lavorazione per l'interramento del concime;

eventuale diserbo chimico;

concimazione di fine raccolta;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

taglio dell'apparato aereo al completo disseccamento;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e livellamento dei solchi al piano di campagna;

dal quarto anno e successivi: si continuano le cure colturali del terzo anno, escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno spessore di terreno di almeno 10 cm sopra le gemme;

Irrigazione: l'irrigazione è fondamentale nei momenti di carenza idrica.

4.3 Raccolta.

La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e, per evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualità dei turioni e la produzione, deve essere tassativamente rispettata la seguente tabella:

secondo anno: da quindici a venti giorni di raccolta;

terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;

quarto anno e successivi: da sessanta a sessantacinque giorni di raccolta.

La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia in piena produzione è di 12 t/ha.

La data di raccolta non si deve protrarre oltre il 20 giugno.

I turioni di «Asparago verde di Altedo» vanno raccolti possibilmente nelle ore più fresche della giornata.
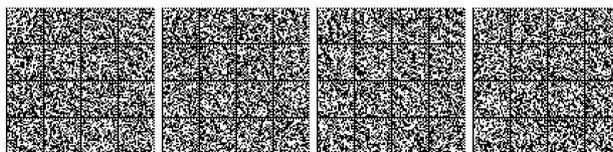
Art. 5.
Struttura di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36, 37 del reg. (UE) 1151/2012. L'organismo di controllo prescelto è Check Fruit srl - via C. Boldrini n. 24 - 40121 Bologna - Italia tel. +39-051/649.48.36 - fax +39-051/649.48.13 - info@checkfruit.it

Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo di cui all'art. 5, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Il produttore, dopo ogni raccolta, è tenuto a comunicare all'organismo di controllo i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al centro di confezionamento.

Art. 6.
Caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo

L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» è riservata ai turioni classificati nelle seguenti due categorie, aventi le relative caratteristiche previste della normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:

categoria «*Extra*»;

categoria I.

Nell'ambito delle predette due categorie, tenendo conto delle disposizioni specifiche di ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i turioni devono essere:

interi;

freschi di aspetto;

sani;

esenti da attacchi di roditori e di insetti;

puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda;

privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di muffe).

Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.

I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato e, limitatamente alla categoria I, possono essere lievemente incurvati.

Art. 7.
Conservazione e confezionamento

Conservazione.

Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento tramite parziale immersione dei turioni in acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.

Confezionamento.

La commercializzazione dell'«Asparago verde di Altedo» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti.

Il prodotto viene confezionato in mazzi, da un minimo di 250 grammi ad un massimo di 3 Kg, opportunamente legati e pareggiati alla base, mediante un'operazione di rifilatura meccanica o manuale. Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari; in alternativa al fazzoletto i mazzi possono essere addobbati con banda, di idoneo materiale, orizzontale o verticale riportante tutte le indicazioni previste dal regolamento n. 1151/2012 Così preparati i mazzi vanno sistemati nei contenitori di imballaggio.

Gli asparagi destinati alla trasformazione e che dunque non possono essere destinati al consumatore finale, possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Asparago verde di Altedo IGP destinato alla trasformazione».

Art. 8.
Etichettatura

Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture: «Asparago verde di Altedo», seguita dalla dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del confezionatore.

Nella designazione, in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica, deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago verde di Altedo», la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al disciplinare di produzione.

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Asparago verde di Altedo o Asparago verde di Altedo I.G.P. ed al simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

Art. 9.
Legame con la zona geografica

L'area geografica interessata alla produzione dell'Asparago verde di Altedo è quella compresa tra la via Emilia in provincia di Bologna, la costa adriatica ed il Po in Provincia di Ferrara. I documenti comprovanti l'origine della coltura, della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo culinario dell'Asparago verde risalgono al XIII secolo. Infatti, nelle aree coltivate «si raccoglievano cereali, foraggio, canapa e ortaggi, fra questi ultimi una verdura molto apprezzata nelle mense del tempo per il suo inebriante sapore» quale appunto l'Asparago di valle: un prodotto molto usato dai grandi cuochi bolognesi nei secoli passati, come testimoniano le ricette con asparago inserite nei loro trattati. Una prima citazione specifica degli asparagi verdi si trova nella famosa opera «*Ruralium Commodoriu Librum Duodecim*» del grande agronomo Pier Crescenzi, nato a Bologna nel 1233. Il medico e letterato bolognese Baldassarre Pisanelli, del «500» nel suo «Trattato *de' cibi et del bere*» consigliava l'uso degli asparagi coltivati perché migliori dei selvatici. Ciò dimostra la remota usanza della coltivazione dell'asparago nelle nostre campagne. Altro agronomo bolognese e grande gastronomo, Vincenzo Tanara, del XVII secolo, parla dell'asparago verde nel suo trattato «L'economia del cittadino in villa» del 1644. (per più ampia documentazione consultare la relazione «Altedo e la tradizione dell'asparago nel Bolognese»).

La particolare composizione del terreno, il clima umido nebbioso tipico della Bassa padana che accomuna tutta l'aera sopra descritta, unita alla perizia ed ai metodi tradizionali di coltivazione dell'asparago, esperienza secolare tramandatasi di padre in figlio, fanno sì che le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto sono strettamente connesse all'area geografica indicata, che si debba dunque considerare l'ambiente ideale di origine dell'asparago verde di Altedo.
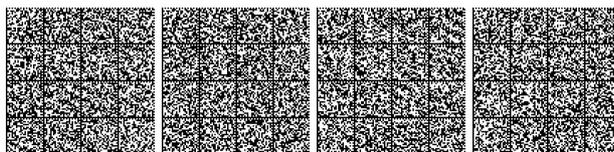
ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P.

Manuale grafico

1. Descrizione del logo.

Ruota dentata blu e sfondo interno giallo con scritta circolare «ASPARAGO VERDE DI ALTEDO» in rosso e mazzo di asparagi al centro. Testo alla destra della ruota dentata «I.G.P. – INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA»

2. Utilizzazione generale del logo.

I.G.P.
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA
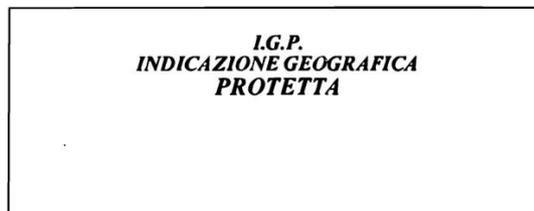
Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere data all'utilizzo di quadricromia.

Testo: in rosso all'interno della ruota dentata logo, in nero all'esterno.

Logo in quadricromia: il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata, in quanto la maggior parte delle confezioni sono stampate in questo modo.

Blu: | C = 100 | M = 25 | Y = | K =

Giallo: |C = |M = |Y = 100 |K =

Rosso: |C = |M = 100 |Y = 90 |K =

Testo: in rosso all'interno della ruota dentata logo, in nero all'esterno.

Confronto con un colore di fondo: in caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette, in cui il colore blu vada a trovarsi direttamente in contatto con un qualunque colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovrà utilizzare intorno al logo una zona di delimitazione di diverso colore.

Logo in un colore: nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore, se la confezione/etichetta è di colore chiaro, il logo andrà utilizzato in colore «positivo», applicando il colore più scuro della confezione stessa.

Logo in positivo:

I.G.P.
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA
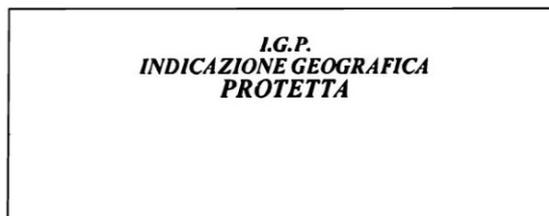
Logo in negativo.

Se la confezione/etichetta è di colore scuro, il logo andrà utilizzato in colore «negativo», applicando il colore dello sfondo della confezione/etichetta stessa.

I.G.P.
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA
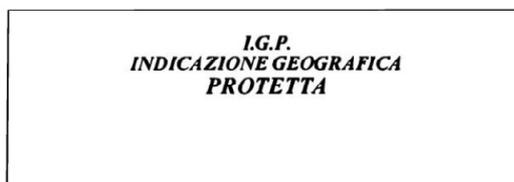
3. Caratteri utilizzati: il carattere utilizzato per il testo: helvetica in lettere maiuscole all'interno della ruota dentata, maiuscole e minuscole all'esterno.

Si potrà utilizzare la versione linguistica del logo secondo i bisogni.

4. Tassi di riduzione.

Nell'utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette, si potrà utilizzare una misura minima non inferiore a 20 mm di diametro della ruota dentata.

Nell'utilizzo in stampa di *brochure*, *dépliant*, ecc. si potrà utilizzare una misura minima non inferiore a 30 mm di diametro della ruota dentata.
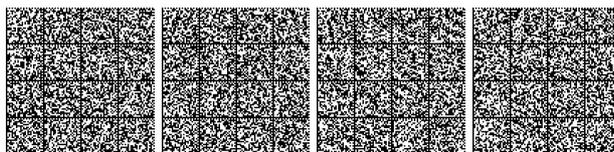
5. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.

Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, perciò sarà più facile se il logo sarà apposto sulle testate degli imballi o sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.

L'uso in monocolore positivo o negativo è raccomandato solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione.

6. Utilizzi particolari.

Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni *spot*, *brochure*, *ecc)* che mirano a far conoscere il prodotto, dovrà essere privilegiata la stampa del logo a colori. In caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il più vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

19A00628

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-027) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
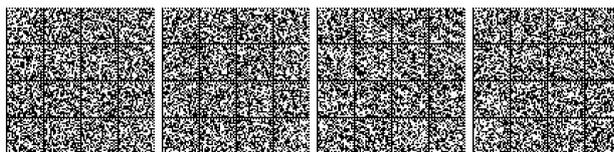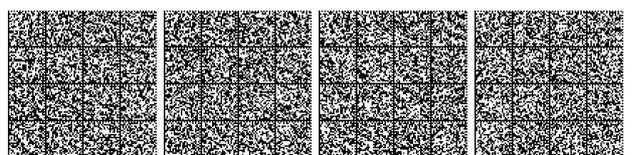
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.